

I controlli effettuati presso la rete hanno verificato un eccessivo ricorso a procedure manuali e spesso riscontrato l'impossibilità di individuare una data certa di trasmissione dei dati acquisiti alla Compagnia. L'operatività dei brokers, relativamente agli adempimenti in materia antiriciclaggio, è circoscritta ad una parte esigua del portafoglio (prevalentemente costituito da polizze dei rami danni ovvero, per polizze dei rami vita, da polizze-convenzione per previdenza integrativa e/o gestione del trattamento di fine rapporto).

La CONSOB ha svolto accertamenti antiriciclaggio nell'ambito di ispezioni di carattere generale nei confronti di 5 società di intermediazione mobiliare. Oggetto dell'analisi è stato il rispetto degli obblighi di registrazione e di adeguata verifica della clientela con particolare attenzione al momento dell'avvio del rapporto, alle operazioni di importi superiori ai limiti di legge, ai mezzi di pagamento utilizzati e al regolare monitoraggio del rapporto in relazione al profilo del cliente. Sono stati, inoltre, esaminati gli obblighi relativi all'istituzione dell'archivio unico informatico e alla comunicazione dei dati aggregati alla UIF.

Nell'ambito della vigilanza effettuata nei confronti delle società di revisione iscritte nell'Albo Consob, quest'ultima ha provveduto ad un conferimento d'ufficio dell'incarico di revisione²⁷. Sempre nell'ambito di tale vigilanza sono stati avviati studi per l'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 231/2007.

Nei primi mesi del 2009 sono iniziati rapporti di collaborazione con la UIF in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro sui mercati finanziari.

²⁷ Tale provvedimento si è reso necessario in un caso in cui una società incaricata della revisione del bilancio 2008 di una società quotata, aveva posto quale condizione necessaria l'identificazione del titolare effettivo della società conferente l'incarico. Tali dati non erano stati resi disponibili, poiché la maggior parte dei soci, persone giuridiche, della società conferente l'incarico, hanno sede in paesi che non consentono la divulgazione di informazioni attinenti ai nominativi dei soci partecipanti della società.

6.3 Gli interventi ispettivi e i risultati delle verifiche della Guardia di finanza

La Guardia di finanza ha effettuato 538 ispezioni antiriciclaggio con un incremento del numero dei controlli del 58 per cento rispetto al 2007.

I destinatari delle verifiche sono stati scelti sulla base di un'analisi di "rischio", sviluppata tenendo conto delle risultanze in possesso della Guardia di finanza nonché degli *input* provenienti dalle autorità di vigilanza e dalla UIF.

I risultati conseguiti sono indicati nella tabella sottostante.

Risultati verifiche ispettive GDF	
Verifiche ispettive	2008
<i>Ispezioni antiriciclaggio</i>	538
<i>Violazioni penali</i>	207
<i>Violazioni amministrative</i>	58
<i>Persone denunciate</i>	413
<i>Persone verbalizzate per violazioni amministrative</i>	60

Relativamente alla tipologia di violazioni riscontrate, numerose sono le irregolarità per abusiva attività finanziaria ed abusiva attività di mediazione creditizia nonché le violazioni alla disciplina antiriciclaggio.

Tipologia violazioni riscontrate (Fonte GdF)		
Anno 2008		
VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE	Numero VIOLAZIONI	Sogg. Denunciati/verbalizzati
<i>Trasferimento denaro contante</i>	16	26
<i>Altre violazioni alla normativa antiriciclaggio</i>	22	23
<i>Altre tipologie di violazioni</i>	20	11
TOTALE	58	60
VIOLAZIONI PENALI	Numero VIOLAZIONI	Sogg. Denunciati/verbalizzati
<i>Abusiva attività finanziaria</i>	65	126
<i>Abusiva attività di mediazione creditizia</i>	45	104
<i>Concorso in esercizio abusivo</i>	28	63
<i>Inosservanza obblighi di identificazione e registrazione</i>	34	42
<i>Usura</i>	3	4
<i>Riciclaggio</i>	2	3
<i>Altre violazioni penali</i>	31	71
TOTALE	208	413
TOTAL COMPLESSIVO	266	473

La maggior parte degli interventi ha riguardato gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi e gli intermediari finanziari, categorie connotate dal più alto indice di irregolarità.

Categorie di operatori ispezionati – Fonte GdF Anno 2008		
OPERATORI	Ispezioni concluse	Violazioni penali e/o amministrative
<i>Agenzie in attività finanziarie</i>	377	113
<i>Agenzie di mediazione immobiliare</i>	3	3
<i>Commercialisti</i>	1	0
<i>Avvocati</i>	1	0
<i>Intermediari finanziari ex art. 106 TULB</i>	17	30
<i>Intermediari finanziari ex art. 113 TULB</i>	1	0
<i>Mediatori creditizi</i>	132	115
<i>Notai</i>	1	0
<i>Intermediari finanziari ex art. 155 c.4 TULB (Confidi)</i>	1	5
<i>Case da gioco</i>	4	0
TOTALE	538	266

In particolare, sono stati sviluppati a livello nazionale due piani operativi nei confronti dei mediatori creditizi e delle società di money transfer.

Nei confronti di mediatori creditizi sono stati effettuati 130 interventi²⁸ che hanno portato all'accertamento di irregolarità per 73 operatori e alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria di 218 soggetti a fronte di 94 violazioni penali²⁹.

Nei confronti dell'operatività delle agenzie di *money transfer*, su impulso della DIA, è stata effettuata un'analisi di rischio delle 37 società di trasferimenti di

²⁸ L'attività ispettiva ha avuto origine dalle risultanze di un'attività investigativa "pilota" effettuata in Sicilia dal NSPV, che aveva permesso di individuare specifiche aree di "rischio" e di contestare diverse violazioni penali ed amministrative e dall'analisi dell'andamento delle iscrizioni nell'albo ufficiale della Banca d'Italia, da cui emerge, a livello nazionale, un sensibile *trend* di crescita del numero dei mediatori creditizi, passati dalle 10.600 iscrizioni nel 2001 alle oltre 102.000 del 2008

²⁹ In particolare: 49 per esercizio abusivo dell'attività di mediazione creditizia; 19 per abusiva attività finanziaria e 11 violazioni agli obblighi antiriciclaggio di identificazione e registrazione. In 11 casi sono state individuate violazioni amministrative in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali, che sono state segnalate alla Banca d'Italia.

denaro operanti nel circuito *money transfer*, iscritte ai sensi dell'art. 106 del TUB nell'elenco ufficiale della Banca d'Italia³⁰.

Sono state, quindi, avviate indagini mirate ed ispezioni antiriciclaggio nei confronti di 13 intermediari finanziari e 2.150 sub agenzie collegate, che hanno complessivamente trasferito all'estero 2,5 miliardi di euro. Nell'ambito di questo piano d'interventi sono state segnalate all'Autorità Giudiziaria 640 persone per abusiva attività finanziaria e 41 per riciclaggio di capitali di provenienza illecita per 110 milioni di euro, provento di frode fiscale, contraffazione e traffici di sostanze stupefacenti. Sono state contestate, altresì, ipotesi di omessa segnalazione di operazioni sospette per oltre 4 milioni di euro.

6.3.1 Le ispezioni e le indagini nell'attività di contrasto al finanziamento del terrorismo

Gli accertamenti della Guardia di finanza diretti ad individuare le movimentazioni finanziarie finalizzate a indirizzare risorse economiche verso la criminalità terroristica, anche nel 2008 sono stati effettuati principalmente nei confronti degli operatori di money transfer.

Controlli su operatori di money transfer – Fonte GdF Anno 2008	
Controlli	NUMERO
ISPEZIONI	377
PERSONE DENUNCIATE PER ABUSIVA ATT. FINANZ.	140

Sono tuttora in corso indagini riguardanti 10 filoni investigativi nei quali risultano coinvolti 158 soggetti per violazione agli articoli 270 bis e/o 270 ter c.p.

³⁰ L'analisi è stata effettuata tenendo conto dei precedenti fiscali e di polizia nonché dell'andamento delle rimesse verso l'estero. L'attività ispettiva si è concentrata prevalentemente sulle società che gestiscono le transazioni con Cina, Bangladesh e Filippine.

6.3.2. Circolazione transfrontaliera di capitali

Sono state individuate 1285 violazioni all'obbligo di dichiarazione valutaria alle quali si aggiungono le violazioni valutarie accertate nel corso di verifiche fiscali, indagini di polizia amministrativa o di polizia giudiziaria pari a 1078 violazioni.

Omesse dichiarazioni di trasferimenti di valuta al seguito Anno 2008 – Fonte GdF	
Omesse dichiarazioni	Numero
<i>Violazioni</i>	1.285
<i>Persone verbalizzate, di cui:</i>	1.222
- per passaggi extracomunitari	331
- per passaggi intracomunitari	891
<i>Sequestri titoli e valuta nazionale ed estera (in euro)</i>	314

Violazioni valutarie accertate a posteriori – Fonte GdF Anno 2008	
Violazioni	numero
<i>VIOLAZIONI</i>	1.078
<i>PERSONE VERBALIZZATE</i>	1.359

La maggior parte delle infrazioni all'obbligo di presentazione delle dichiarazioni valutarie sono state riscontrate in Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. In particolare i reparti della Lombardia hanno accertato un numero di violazioni valutarie (778) inferiore di quasi la metà rispetto alle infrazioni valutarie accertate nel 2007. Tale dato è da ricollegare principalmente alla crisi della società Alitalia che ha determinato uno spostamento dei voli internazionali sull'aeroporto di Fiumicino, con un conseguente incremento del 32 per cento delle violazioni valutarie accertate nel Lazio. In crescita risulta anche il dato delle infrazioni

valutarie accertato in Emilia Romagna nei confronti dei cittadini russi in entrata in Italia attraverso l'aeroporto di Rimini.

Con riferimento ai paesi d'origine dei soggetti verbalizzati si rileva che:

- in entrata nel territorio nazionale, la maggior parte delle violazioni sono state accertate nei confronti di soggetti di nazionalità italiana (194), seguiti da russi (85) e cinesi (30);
- in uscita il maggior numero di esportazioni non dichiarate è riconducibile a soggetti di nazionalità egiziana (169), cinese (135) e italiana (104).

Relativamente, infine, ai flussi valutarie da/verso il territorio dello Stato, l'analisi dei dati ha permesso di constatare che la maggior parte della valuta è stata intercettata nel corso dei controlli transfrontalieri in entrata (circa 323,6 milioni di euro). In particolare:

- relativamente alle violazioni riscontrate in entrata nel territorio dello Stato, circa 200 milioni di euro di valuta provengono dalla Francia e 112 milioni di euro dalla Svizzera; si evidenzia, però, che il dato della Francia è influenzato dal sequestro di 4 titoli di credito dal valore nominale di 50 milioni di euro ciascuno effettuato presso l'aeroporto di Fiumicino;
- in relazione alle violazioni accertate in uscita dal territorio nazionale, circa 5 milioni di euro erano diretti verso la Cina, 2,6 milioni di euro verso la Repubblica di San Marino e 3,2 milioni verso l'Egitto.

6.4 L'attività ispettiva nei confronti delle case da gioco italiane.

Il decreto legislativo 231/2007 introduce controlli mirati nei confronti della case da gioco pubbliche italiane. In particolare l'articolo 24, comma 6, del decreto prevede che le autorità di vigilanza di settore e gli organi di controllo, e tra questi il NSPV, eseguano verifiche finalizzate a accertare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, adottati dalle case da gioco.

In particolare i controlli effettuati dalla Guardia di finanza sono stati orientati alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi concernenti:

- l'adeguata verifica della clientela e l'identificazione del titolare effettivo delle transazioni;
- la registrazione e conservazione dei dati e delle informazioni;
- l'eventuale istituzione dell'archivio unico informatico in alternativa agli strumenti informatici previsti dall'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 231.

La verifica della completezza dei dati registrati dalle case da gioco ha comportato l'esame della documentazione predisposta dalle stesse case da gioco per l'assolvimento degli obblighi (registri o supporti informatici attinenti all'obbligo di adeguata verifica e/o documentazione riferibile alle segnalazioni di operazione sospetta alla UIF, archivio informatico) e della documentazione eventualmente posta in essere dalle singole case da gioco per il corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio (indicazioni interne dirette al personale, documentazione formativa, elenchi riepilogativi degli assegni incassati e emessi per importi superiori a 12.500 euro ecc.).

Per le verifiche ispettive è stata adottata dal NSPV una metodologia impostata su controlli a campione sulla documentazione acquisita.

Gli interventi eseguiti hanno accertato che riguardo all'obbligo di adeguata verifica e identificazione della clientela tutte le case da gioco operanti sul territorio nazionale, provvedono a registrare dati conformi a quelli richiesti dalla normativa. L'identificazione è effettuata al momento dell'ingresso indipendentemente dall'acquisto o cambio di fiches. I Casinò Campione d'Italia e di Venezia provvedono, inoltre, a memorizzare le fotografie di ogni cliente effettuate dall'apparato di videosorveglianza.

Riguardo all'obbligo di adozione di modalità idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto/cambio dei gettoni per importi pari o superiori a 2000,00 euro, non è stato adottato dai Casinò alcun sistema di collegamento. Tale inadempienza è motivata in relazione alla mancata emanazione dei regolamenti attuativi.

Tutte le case da gioco adempiono regolarmente all'obbligo di registrazione e conservazione dei dati acquisiti mediante l'utilizzo di propri strumenti informatici: nessuna casa da gioco ha istituito l'AUI.

Nel periodo sottoposto a verifica sono state effettuate una segnalazione di operazione sospetta da parte del Casinò de la Valleè e due segnalazioni da parte del Casinò di Venezia. Le segnalazioni riguardavano operazioni di acquisto in contanti di rilevanti quantitativi di gettoni che solo parzialmente venivano utilizzati per il gioco e, Casinò di Venezia, successivamente venivano cambiati con assegni della casa da gioco per importi tendenzialmente equivalenti a quelli acquistati.

Gli accertamenti hanno consentito di rilevare il sostanziale rispetto degli obblighi antiriciclaggio. Tuttavia, pur se in regola con le previsioni normative attualmente in vigore, i sistemi adottati dalle case da gioco (attraverso una linea di condotta sostanzialmente analoga) non sembrano adeguati a prevenire e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo in relazione ad una attività particolarmente esposta a tali fenomeni illegali.

L'imminente emanazione dei regolamenti attuativi, contribuirà a rendere maggiormente efficaci i presidi antiriciclaggio adottati dalle case da gioco.

7. LE MISURE DI PREVENZIONE DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E DI CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DI ARMI DI DISTRUZIONE DI MASSA

7.1 Le designazioni

Nel quadro normativo internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo, caratterizzato dalle misure dettate dalla Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo dell'8 dicembre 1999, dalle Risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite 1267 (1999) e 1373 (2001) ai sensi del Capitolo VII della Carta e dalle IX raccomandazioni speciali del GAFI, un ruolo importante gioca il congelamento dei beni degli individui e delle entità sospettate di coinvolgimento in attività terroristiche.

Le principali risoluzioni in materia sono:

- la risoluzione 1267 (1999)³¹, che impone l'adozione di misure di congelamento nei confronti di soggetti ed entità associati o appartenenti a Al Qaeda ed ai Talebani individuati dal Comitato sanzioni 1267, istituito presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite, sulla base di proposte di designazione provenienti dagli Stati membri;
- La risoluzione 1373 (2001) che prevede il congelamento a prescindere dalla matrice ideologica o dall'ambito territoriale dell'azione terroristica rimettendo ai singoli Stati il potere di individuare gli individui o entità destinatari delle misure di contrasto al terrorismo.

L'Unione europea ha dato attuazione alle suddette risoluzioni rispettivamente: con la posizione comune 2002/402/PESC e il regolamento (CE) 881/2002, recependo la lista dei sospetti terroristi decisa dalle Nazioni Unite, e con la posizione comune 931/2001/PESC e il regolamento (CE) 2580/2001, prevedendo l'applicazione delle misure di congelamento ad una lista di soggetti ed entità individuati ad unanimità dal Consiglio dell'Unione europea sulla base delle proposte dei singoli Stati membri.

In Italia spetta al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) monitorare l'attuazione delle misure di congelamento e designare agli organi competenti delle Nazioni unite e dell'Unione europea i nomi di soggetti o entità sospettati di terrorismo ai fini dell'applicazione delle misure di congelamento.

Il meccanismo di designazione si apre con la proposta iniziale di uno dei membri del CSF, in genere di una forza di polizia, prevede la preparazione di un dossier contenente tutte le informazioni necessarie per l'inserimento nelle liste dei terroristi e si conclude con la decisione del CSF e l'elaborazione della proposta di designazione da sottoporre, per il tramite delle autorità diplomatiche, al Consiglio dell'Unione europea o al Comitato sanzioni delle Nazioni unite.

Nell'espletamento di tale attività, il CSF tiene conto in particolare:

- dello stato del procedimento penale e, qualora esso si trovi nella fase delle indagini preliminari, dell'adozione di provvedimenti di natura giurisdizionale;
- dell'idoneità degli elementi informativi raccolti ad assicurare, secondo

³¹ E le successive 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1617 (2005), 1735 (2006).

criteri di ragionevolezza, l'identificazione certa dei soggetti indicati, evitando il possibile coinvolgimento di soggetti diversi con generalità identiche o simili.

Su proposta italiana, sono stati inseriti nelle liste dell'Unione europea una organizzazione terroristica e 17 individui ad essa appartenenti.

Inoltre, sulla base delle decisioni del Comitato 1267, sono attualmente inseriti nelle liste delle Nazioni unite 76 individui e 4 entità designati dall'Italia, in alcuni casi assieme ad altri Paesi.

(fonte ONU)

<i>Designazioni</i>	<i>Data inserimento liste</i>	<i>Individui</i>	<i>Entità</i>
1	24-apr-02	8	1
2	03-set-02	11	2
3	25-ott-2002		1
4	25-giu-2003	16	
5	12-nov-03	15	
6	17-mar-04	10	
7	23-giu-04	6	
8	29-lug-05	3	
9	21-apr-2006	4	
10	02-ago-06	3	
<i>Totale</i>		76	4

7.1.1. La revisione delle liste UE e ONU di soggetti sospettati di terrorismo. In particolare: la risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 1822(2008)

L'Unione europea prevede un meccanismo di revisione semestrale dei nomi di tutti i soggetti e delle entità inseriti nella lista di cui al regolamento (CE) 2580 (2001) secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6 della posizione comune 2001/231/PESC al fine di assicurare che il loro mantenimento nella lista sia sorretto dai medesimi presupposti che ne avevano giustificato l'originaria inclusione.

Nell'ambito della citata revisione generale, nel dicembre 2008, il CSF, grazie alla preziosa collaborazione delle autorità investigative in esso rappresentate, ha deliberato di proporre il *delisting* di due dei 18 nominativi inseriti nelle liste UE su proposta italiana sulla base:

- dell'esito negativo del procedimento penale;
- dell'assenza di sviluppi concreti nell'attività giudiziaria che facessero sospettare coinvolgimento attuale in attività terroristica.

L'esigenza di aggiornare le informazioni relative ai soggetti listati per verificare l'attualità dei presupposti del loro mantenimento in Lista assume oggi una rilevanza maggiore in considerazione della necessità, riconosciuta dalla giurisprudenza comunitaria³², che il Consiglio dell'Unione, avvalendosi dei dati forniti dagli Stati membri che originariamente hanno proposto la designazione, comunichi ai soggetti listati le ragioni che sono alla base dell'eventuale rinnovata decisione sfavorevole di mantenerli nelle liste in modo che gli stessi possano difendersi e contestare gli elementi a loro carico.

Anche il Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ha previsto, al paragrafo 25 della risoluzione 1822 (2008), che il Comitato sanzioni provveda, entro il 30 giugno 2010, ad una revisione di tutti i soggetti/entità inseriti nella Lista consolidata alla data di adozione della risoluzione.

La citata risoluzione, che si colloca nel contesto dei più recenti sviluppi della disciplina delle procedure dettate dall'ONU volte ad attuare *fair and clear*

³² Sentenza del tribunale primo grado dell'Unione europea del 4 dicembre 2008 (Case T-284/08) sul caso dell'organizzazione OMPI.

procedures, prevede, inoltre, che gli Stati membri indichino in modo dettagliato i motivi della richiesta di *listing* e comunichino gli addebiti ai soggetti listati.

Al fine di consentire la predetta revisione, è in corso, presso il CSF, un approfondito esame per l'aggiornamento delle informazioni riguardanti i soggetti designati dall'Italia alle Nazioni unite e per la verifica dell'attualità dei presupposti per il loro mantenimento nella lista.

In tale ambito, il CSF ritiene che si possa proporre il *delisting* dei soggetti listati quando ricorrano i seguenti presupposti:

- esito del procedimento penale che non confermi coinvolgimento in attività terroristica;
- assenza di elementi informativi che, a prescindere dagli esiti del procedimento penale, motivino l'inclusione nella lista.

Anche nell'ambito del procedimento di applicazione delle misure di congelamento nei confronti dei soggetti inseriti nelle liste ONU, la giurisprudenza comunitaria ha affermato la necessità di rispettare i diritti fondamentali di difesa, al contraddittorio e al giusto processo, assicurando ai soggetti listati la conoscenza degli elementi a loro carico che avevano giustificato l'iniziale inclusione nella lista consolidata³³.

7.2 I congelamenti

Il congelamento è una misura di tipo amministrativo che comporta i divieti di compiere atti dispositivi degli *assets* congelati e di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti listati.

Il congelamento produce effetti dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dei decreti adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 109/2007, contenenti le liste dei soggetti o entità designati.

³³ Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2008 (cause c-402/05 e 415/05), sul caso Kadi e Al Barakat.

La UIF cura la raccolta di informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento e agevola la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche.

Nel corso del 2008 la UIF ha continuato a svolgere un'attività di monitoraggio dei soggetti colpiti dai provvedimenti di congelamento.

Lotta al finanziamento del terrorismo: sintesi dati congelamenti 2002-2008			
Anno	Soggetti con conti congelati	Conti congelati	Valore dei conti congelati (Euro)
2002	67	67	350.000
2003	42	45	440.000
2004	55	57	441.000
2005	30	32	442.000
2006	30	32	442.000
2007	27	29	126.900
2008	29	35	427.000

(Fonte: UIF)

Le variazioni intervenute nel 2008 sono connesse alle modifiche delle liste rilevanti, specie in relazione alla inclusione di banche iraniane.

Sia nell'ambito della disciplina del regolamento (CE) 881/2001 sia in quello del regolamento (CE) 2580/2001, sono previste delle procedure per autorizzare esenzioni dal congelamento dei fondi per motivi umanitari.

Il CSF ha deliberato l'autorizzazione per la liberazione di fondi congelati nei confronti di quattro individui listati verificando, tramite la UIF, la regolare esecuzione, da parte degli intermediari interessati, delle deroghe disposte.

7.2.1. Il congelamento delle risorse economiche

Sulla base della disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 109/2007, il CSF ha autorizzato la prosecuzione dell'attività di impresa di due aziende sottoposte a congelamento affidandone la gestione ad amministratori nominati dall'Agenzia del demanio che, nell'ambito delle proprie competenze relative alla custodia, gestione e amministrazione delle risorse economiche congelate,

ha provveduto a fornire una relazione dettagliata sullo stato dei beni e delle attività compiute.

Il CSF si è avvalso anche del supporto operativo del Nucleo speciale di polizia valutaria che ha svolto un'attività propedeutica alla custodia, conservazione e gestione delle risorse economiche congelate attraverso:

- la redazione, entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni relative alle risorse economiche oggetto di congelamento, di una dettagliata relazione sulla situazione giuridica, sulla consistenza patrimoniale e sullo stato di utilizzazione dei beni;
- la trasmissione degli esiti al CSF di sicurezza finanziaria, all'Agenzia del demanio e alla UIF;
- l'elaborazione di un estratto della relazione e l'invio ai competenti uffici che curano la tenuta dei pubblici registri, ai fini della trascrizione del provvedimento di congelamento;
- la comunicazione ai soggetti designati dell'avvenuto congelamento delle risorse economiche e della loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia del demanio.

7.2.2 Misure di congelamento nel quadro del contrasto dell'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il contrasto dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa: i nuovi obblighi imposti dal regolamento CE 1110/2008.

Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite 1540/2004 e 1803/2008 affermano che i programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, perseguiti al di fuori degli ambiti e dei limiti consentiti dai vigenti accordi internazionali, costituiscono una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionale e prevedono, a carico degli Stati, l'obbligo di adottare specifiche misure finanziarie per contrastare la proliferazione, ponendo in luce il rischio che tale fenomeno possa favorire l'acquisizione di materiale bellico da parte di terroristi³⁴.

³⁴ La proliferazione di armi di distruzione di massa riguarda le attività legate all'ideazione e realizzazione di programmi volti a sviluppare strumenti bellici di natura nucleare, chimica o batteriologica.

A tal fine, il regolamento (CE) 423/2007³⁵ prescrive, a carico degli enti creditizi e finanziari, l'obbligo di segnalare operazioni sospette riconducibili al finanziamento delle attività di proliferazione, rilevate nelle attività con altre banche e istituzioni finanziarie domiciliate in Iran, le loro succursali e filiali estere, ovvero controllate da persone o enti domiciliati in Iran, nonché prevede una serie di misure restrittive nei confronti dell'Iran, tra le quali il congelamento di fondi e risorse economiche di persone o entità associate allo sviluppo di attività sensibili in termini di proliferazione.

In esecuzione degli obblighi imposti in sede internazionale, la Vigilanza della Banca d'Italia ha istituito un gruppo di lavoro congiunto con la UIF, incaricato di redigere apposite indicazioni operative per gli intermediari finanziari vigilati, in materia di controlli su operazioni e rapporti intrattenuti con controparti coinvolte, direttamente o indirettamente, in programmi di sviluppo di armi di distruzione di massa.

7.2.2.1. Le *advisories* al sistema bancario

Il 21 aprile 2008 la Banca d'Italia, in esecuzione delle iniziative assunte dalla comunità internazionale per contrastare i programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite 1803/2008, ha chiesto agli intermediari finanziari di vigilare sui rapporti intrattenuti con tutte le banche iraniane, tra le quali, in particolare, *Bank Saderat* e *Bank Melli*.

Nella stessa data, inoltre, in relazione al comunicato del 28 febbraio 2008 con il quale il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ha formulato riserve sul grado di affidabilità del sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di Iran, Uzbekistan, Turkmenistan, Pakistan, Sao Tomé e Principe e parte settentrionale di Cipro, la Banca d'Italia ha diffuso alla banche e agli altri intermediari finanziari vigilati una comunicazione in cui si richiama l'attenzione sui rischi insiti nell'instaurare o mantenere relazioni con controparti insediate in tali paesi o aree geografiche, raccomandando l'applicazione di misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.

³⁵ Come modificato del regolamento (CE) 1110/2008, che recepisce nell'ordinamento comunitario la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite 1803/2008,